COMUNE DI VILLENEUVE



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI RILASCIO DEI "PERMESSI ROSA" PER LA SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DI DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON BAMBINI DI ETA' NON SUPERIORE A DUE ANNI.

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 20.02.2024

INDICE

- ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 2 FINALITÀ
- ART. 3 OGGETTO
- Art. 4-Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa
- ART. 5 VALIDITÀ DEL PERMESSO ROSA
- ART. 6 STALLI ROSA
- ART. 7 NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – Riferimenti normativi

- 1. La disciplina di riferimento alla materia di cui trattasi si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa:
 - articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - articolo 188-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
 - articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022 a firme del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le disabilità, avente ad oggetto "Indicazioni preliminari per la segnaletica deli "stalli rosa".

Art. 2 - Finalità

- 1. Il Comune di Villeneuve ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia.
- 2. Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che dovrà stabilire le specifiche tecniche idonee a consentire la concreta attuazione della disposizione normative di cui all'art. 188-bis del decreto legislativo 285/1992, il presente Regolamento intende definire le modalità con le quali consentire ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni di sostare in spazi loro appositamente riservati, negli stalli istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 285/1992 (c.d. "stalli rosa").

Art. 3 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per il rilascio dei "permessi rosa" di cui all'art. 7 del decreto legislativo 285/1992, nelle more dell'emanazione della disciplina nazionale, al fine di garantirne la fruizione agli aventi titolo.
- 2. I "permessi rosa" possono essere rilasciati anche qualora il Comune non abbia istituito gli stalli all'uopo riservati sul proprio territorio.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di permesso rosa

- 1. La richiesta di "permesso rosa" può essere presentata da:
 - a) donne in stato di gravidanza residenti nel Comune di Villeneuve;
 - b) genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, di bambini di età non superiore a due anni residenti nel Comune di Villeneuve.
- I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di "permesso rosa" mediante la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento.

- 3. Il modulo di richiesta di cui al comma precedente deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e consegnato presso l'Ufficio Polizia locale del Comune di residenza oppure trasmesso tramite e-mail all'indirizzo info@comune.villeneuve.ao.it, corredato della documentazione di seguito indicata:
 - copia di un documento di identità;
 - numero e data di rilascio della patente di guida;
 - n. 2 marche da bollo da euro 16,00.
- 4. Il ritiro del permesso rosa, nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, è previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
- 5. Al momento del ritiro del permesso rosa, i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) devono esibire il certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

Art. 5 – Validità del permesso rosa

- 1. Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) vengano meno, i titolari del "permesso rosa" dovranno provvedere alla restituzione dello stesso.
- 2. Il permesso rosa rilasciato alle donne in stato di gravidanza conserva la propria validità sino al compimento dei due anni del/la bambino/a.
- 3. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il permesso rosa è valido unicamente se il minore è presente.

Art. 6 - Stalli rosa

- 1. I soggetti in possesso del permesso rosa rilasciato con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 possono sostare, per un massimo di 3 ore consecutive, negli spazi all'uopo riservati sul territorio di tutti i Comuni della Valle d'Aosta.
- 2. Ferma restando la validità del permesso rosa su tutto il territorio regionale, gli spazi di cui al comma 1 sono individuati con apposito provvedimento adottato dai singoli Comuni, ognuno per il territorio di propria competenza.
- 3. Gli "stalli rosa" sono delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come da "Indicazioni preliminari per la segnaletica degli "stalli rosa" di cui all'Allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022.
- 4. Per la delimitazione degli "stalli rosa" è utilizzato l'apposito pittogramma individuato dall'Allegato 1 al Decreto 7 aprile 2022, sia come simbolo da inserire nella segnaletica verticale, sia come iscrizione sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stallo rosa deve essere di colore giallo.
- 5. Qualsiasi uso non autorizzato o improprio degli "stalli rosa" è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 7 – Norme finali e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo pretorio online.

2.	Il presente Regolamento cesserà di produrre i propri effetti in concomitanza con l'entrata in vigore delle norme nazionali eventualmente emanate successivamente alla sua approvazione, qualora non compatibili con quanto dallo stesso disciplinato.
	con quanto unto stesso discipinato.